

Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

PROT 426
DEL 4.03.2026

Contratto di servizi professionali farmacistici a supporto di attività di ricerca clinica e sperimentazione

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara – Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (*breviter* "CAST", "Ateneo" o "Ud'A"), con sede in Chieti, via Polacchi n.11, C.F. 93002750698 e Partita IVA 01335970693, PEC ateneo@pec.unich.it, in persona del Direttore F.F. Prof. Vincenzo De Laurenzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato al presente atto in forza dei poteri statutari vigenti

E

la Dott.ssa Michelina Di Paolo, nata a Chieti il 20-07-1965 e residente in ----- Villamagna, Largo G. Marconi 2 (C.F. DPLMHL65L60C632S), successivamente denominata prestatore

PREMESSO CHE

Il CAST, nell'ambito dei protocolli di sperimentazione clinica e farmacologica approvati dal Comitato Etico e dall'Autorità competente, ha necessità di avvalersi di servizi professionali farmacistici a supporto delle attività di gestione, preparazione, conservazione, tracciabilità e rendicontazione dei farmaci sperimentali.

L'incarico ha natura temporanea, strumentale e connessa a specifici protocolli sperimentali, ed è qualificabile come servizio professionale, non riconducibile a incarico individuale ex art. 7 del d.lgs. 165/2001.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra e gli atti in esse richiamati sono parte integrante del presente atto.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Il prestatore non è inserito nell'organizzazione del CAST, non è soggetto a turnazioni, orari prefissati, direttive organizzative o coordinamento funzionale continuativo.

Le indicazioni dei medici sperimentatori hanno esclusiva natura clinico-scientifica e non integrano alcun potere direttivo, organizzativo o disciplinare.

Art.3 Compenso, trattamento fiscale, modalità di pagamento

Il compenso è determinato in € 28.000,00 oltre 4% per cassa professionisti ed escluso di IVA in quanto la professionista è per l'anno corrente nel regime "forfetario" e non assoggettata pertanto ad IVA.

Il compenso è liquidato sulla base di autodichiarazione del prestatore, corredata da report delle attività svolte, validata ai soli fini contabili dal Responsabile scientifico del protocollo, tramite bonifico bancario intestato a Michelina Di Paolo Iban IT41M0760115500000098012321.

Art.4 Clausola Anti-riqualificazione

Le parti escludono espressamente che il presente rapporto possa essere riqualificato come lavoro subordinato, parasubordinato o collaborazione coordinata e continuativa e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ateneo

Art.5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata annuale dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dei protocolli di sperimentazione cui il servizio è riferito, e comunque entro il 31/12/2026.

Art.6 Recesso e risoluzione

Il CAST si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al contraente il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.



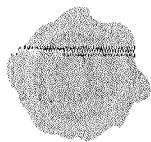
Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto,
saranno di competenza esclusiva del Foro di Chieti.

Letto, approvato e sottoscritto

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"
- CAST
il Direttore
Prof. Vincenzo De Laurenzi

prestatore
Michela



Vincenzo
De
Laurenzi
09.03.2026
13:12:52
GMT+02:00